

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2815

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **ROSSI PAOLO**

Presentata il 6 dicembre 1965

Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 171 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare dispone che nessun fanciullo possa venir iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l'età di sei anni.

La genericità di tale norma, che non specifica se gli anni sei debbano intendersi compiuti o meno, ha consentito l'accesso alla seconda elementare ai sei anni compiuti. Tale prassi, che non risulta in contrasto con la citata disposizione, è stata costantemente avvalorata dalle annuali disposizioni ministeriali, le quali hanno sempre consentito a candidati esterni di sostenere esami di idoneità alla seconda classe in questione a compimento del sesto anno di età, con viva soddisfazione delle famiglie interessate, preoccupate dell'avvenire dei propri figli.

La prassi seguita però non trova una sufficiente e sicura base giuridica, per cui le annuali disposizioni ministeriali, come qualche volta è avvenuto con disagio e rimostranze degli interessati potrebbero anche vietarla.

Pertanto, si ravvisa quanto mai opportuna una integrazione dell'articolo 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per dare una sicura disciplina giuridica alla delicata materia, nel senso di conferire senz'altro il diritto a sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione

alla seconda classe ai fanciulli che compiano entro il 30 giugno i 6 anni di età consacrando in un testo legislativo la prassi tuttora seguita.

Di conseguenza, anche le disposizioni che concernono gli esami da esterni nella scuola media devono essere armonizzate con la nuova disciplina.

È a tutti noto che mentre l'articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dispone che con la licenza elementare si accede alla scuola media, senza richiedersi altre condizioni, per sostenere esame di idoneità alla seconda e terza classe, o di licenza da candidati esterni, occorre, oltre al possesso della licenza elementare, avere compiuto o compiuto nell'anno solare il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo anno di età.

Non vi è chi non veda la singolarità della disciplina degli esami suddetti contenuta nel secondo e quarto comma dell'articolo 5 della legge 1859 citata, la quale, oltre ad essere di svantaggio per i candidati esterni, rispetto agli alunni di scuole statali o riconosciute, priva agli stessi alunni interni, qualora per una qualsiasi causa, a volte indipendente dalla propria volontà, siano costretti a ritirarsi, della possibilità di accedere alla classe superiore, possibilità che per essi sussisteva mediante l'esercizio di un diritto, qual è la frequenza della scuola. L'ammini-

strazione, numerose volte, per il disposto dell'articolo 5 in questione, è stata costretta a vietare l'ammissione agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media a giovanetti che già erano alunni di prima e seconda classe, ma che per malattia, trasferimento di genitori all'estero e successivo rimpatrio..., hanno dovuto interrompere la frequenza. Così, la possibilità di tali giovanetti di accedere alla classe superiore mediante promozione, nell'esercizio di un diritto da tutti riconosciuto, e cioè frequentando la scuola, non si trasforma in possibilità di partecipare ai corrispondenti esami di idoneità, come avviene per gli altri giovani delle restanti scuole di ordine secondario, ma si estingue del tutto con un rigore davvero ingiustificato.

A ciò aggiungasi la posizione di coloro i quali non possono frequentare la scuola media per malattie ed altro, i quali avendo conseguito a dieci anni la licenza elementare non

possono sostenere nell'anno successivo gli esami di idoneità alla seconda classe di scuola media, non potendo così neppure fornire la prova più idonea di aver atteso all'istruzione obbligatoria, cui sono comunque tenuti per il disposto dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, una volta che tale disposizione conferisce ad essi la possibilità di attendere per proprio conto all'istruzione, con l'obbligo di fornirne la prova.

In presenza della prospettata situazione appare necessario prevedere che ai candidati esterni sia data la possibilità, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 di accedere alle classi seconda e terza di scuola media e di conseguire la relativa licenza, previo esito favorevole dei prescritti esami, con il decorso, rispettivamente, di uno, di due o di tre anni dal conseguimento della licenza elementare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 171 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è aggiunto il seguente comma:

« Sono ammessi all'esame di idoneità per la iscrizione alla seconda classe i fanciulli che compiono entro il 30 giugno i sei anni di età ».

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito come segue:

« Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore, quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo articolo 6.

Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano conseguito la licenza elementare rispettivamente da almeno uno o due anni o che essendo in possesso di detta licenza, abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il dodicesimo o il tredicesimo anno di età.

Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza.

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che da almeno un triennio abbiano conseguito la licenza elementare, o che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età, e sempre che siano in possesso della predetta licenza.